

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Decreto

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Presidente delegato

dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura ex legge n. 3/2012 iscritta al n.

R.G. VG,

diretta alla omologazione della proposta di **piano del consumatore** ai sensi dell'art. 12 bis legge cit., presentato con l'ausilio dell'OCC del Comune di
in persona del gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv.

con l'intervento di

persona del suo Direttore Generale delegato agli affari generali e
legali, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv.

del creditore e per essa la mandataria in sostituzione
dalla stessa acquisiti, - nella stessa posizione della banca e con i privilegi

esaminati gli atti allegati e letta la relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, con la quale è stata valutata positivamente la fattibilità del piano;

visto il proprio decreto dell'11 maggio 2021, con il quale, ripercorso il piano proposto e le osservazioni dei creditori, è stato disposto che, impregiudicata la questione, sollevata dall'Italcrediti sulla meritevolezza dei proponenti, fosse necessario che l'OCC specificasse in maniera analitica – d'intesa con i proponenti che sottoscriveranno l'integrazione – l'esatto ammontare dei crediti tenuto conto delle precisazioni dei creditori, eventualmente con un fondo di riserva per le somme

contestate, e una rimodulazione del piano di ammortamento, al fine di valutare in maniera definitiva il piano;

esaminata la nota di precisazione dell'OCC dell'8 giugno 2021, nella quale si è preso atto delle indicazioni dei creditori;

esaminata la nota ex art. 221 d.l. n. 34/2020 di Italcresi s.p.a., che insiste nella eccezione di non meritevolezza dei debitori,

esaminata la nota della _____ che ha preso atto del fatto che i sigg.ri _____ hanno riconosciuto la quantificazione degli interessi (€ 1.166,77) e delle spese vive sostenute per l'esecuzione immobiliare (€ 6.042,30), per quanto concerne l'importo della sorte capitale, rileva che, per mero refuso, è stato indicato nella precisazione del credito il maggior importo di € 88.178,67. Invero, come riferito dalla difesa dei sigg.ri _____ tale importo è da ricondurre alla diversa somma di € 84.746,00. Per quanto riguarda, invece, le spese legali - quantificate nella predetta nota di precisazione del credito in € 3.235,18 - la difesa scrivente chiede che le stesse vengano incluse nel piano del consumatore, con la prededuzione. Alla luce di quanto sovra esposto, il credito vantato dall'esponente è pari ad € 95.190,25.

Letta la nota scritta dell'OCC in persona dell'avv. _____ che, con riguardo alla richiesta di prededuzione delle spese sostenute dal creditore non rientrando i detti compensi (relativi alla proc. es. imm.) nella previsione normativa di cui all'art. 13, comma 4 bis, L. 03/2012, prospetta la collocazione al privilegio (art. 2770 c.c.).

Letta la nota del legale dei proponenti, avv. _____ il quale eccepisce l'infondatezza della richiesta di prededuzione delle spese legali sostenute dall'istituto di credito Infatti la L. 3/2012, all'art.13 comma 4 bis, prevede l'ipotesi del pagamento in prededuzione solamente per: *I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.*

Osserva

1. Richiamato integralmente il decreto dell'11 maggio 2021 quanto alla illustrazione del piano proposto, che va integrato con le specificazioni, in ordine alla quantificazione dei debiti, rese dal gestore OCC con la nota del 18 giugno 2021 e l'allegata "tabella dei pagamenti", a giudizio di questo giudice

a) sussiste il **requisito soggettivo** di accesso alla procedura invocata, trattandosi di debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

- b) sussiste, alla luce degli elementi dedotti, il **requisito oggettivo del c.d. sovraindebitamento**, da intendere, ai sensi dell'art. 6 legge n. 3/2012 ed in misura non così rigida come nelle procedure fallimentari, come la *situazione di perdurante* squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, *che determina la rilevante* difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- c) Ricorre il requisito dell'avvenuta **assistenza di un OCC abilitato**;
- d) l'OCC designato ha attestato la **fattibilità del piano** che appare coerente con le scarse risorse disponibili,

2. Ciò premesso, fronte delle possidenze immobiliari e mobiliari e dei flussi reddituali indicati nel piano e attestati dall'OCC, i sigg.ri _____ anno proposto un Piano del Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare il soddisfacimento anche parziale del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e al contempo di conservare l'immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare, allo stato staggito nella indicata proc. es. imm. n. _____ R.G.E. Trib. Messina. Tale piano prevede (secondo lo schema di cui alle pagg. 1 -4 della nota dell'OCC dell'8 giugno 2021, che si richiama integralmente)

- a) il pagamento integrale (100%) della prededuzione (compensi OCC e dell'avv. Ghirlanda per l'assistenza in questa procedura), in dodici rate mensili;
- b) il pagamento integrale (100%) dei crediti ipotecari (_____ e con la moratoria annuale ex art. 8 legge n. 3/2012;
- c) il pagamento di una somma forfettaria di € 8.000,00 per spese proc. es. imm. N. _____
- d) il pagamento del 60% dei crediti privilegiati,
- e) il pagamento del 20% di tutti i restanti creditori chirografari, con redistribuzione al loro favore degli importi eventualmente eccedenti il montante privilegiato,
- f) il pagamento di una somma di ulteriori € 2.400,00 da destinare al pagamento delle imposte comunali (crediti privilegiati al 60%) e ad eventuali poste passive non correttamente indicate.

3. Nella predetta nota integrativa dell'OCC; viene specificato che i debitori proponenti

- 1. hanno ritenuto di accogliere la richiesta di modifica degli importi come precisati da _____ n € 17.982,00 per _____ e in € 22.400,00 per _____

non essendo state sospese le cessioni di quinto, i Debitori hanno, poi, ritenuto di decurtare tali ultimi importi a fronte delle trattenute mensili successive alla precisazione del creditore e calcolate dai Debitori rispettivamente in complessivi € 3.330,00 per [redacted] e € 5.250,00 per [redacted] (v. ALL_01, pag. 1); gli importi conseguentemente riportati in tabella sono € 14.652,00 per Scuderi e € 17.150,00 per Trovatello;

2. hanno aggiornato anche l'importo relativo al creditore [redacted] in quanto, non essendo stato sospeso il pignoramento presso terzi, l'importo indicato nel Piano in € 22.021,00 è stato decurtato a fronte delle trattenute mensili successive al deposito del Piano e calcolate dai Debitori in € 6.103,00 (v. ALL_01, pag. 1); l'importo conseguentemente riportato in tabella è € 15.918,00;
3. hanno ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta di interessi (€ 1.166,77) e spese vive (€ 6.042,30) come precisati dal creditore Banca [redacted] (già [redacted] somma ampiamente coperta dagli € 8.000,00 già offerti per spese proc. es. forfett. e collocate in via privilegiata ipotecaria, non trattandosi di spese della presente procedura di sovraindebitamento);
4. i Debitori hanno, invece, ritenuto corretto l'importo della sorte capitale già indicato nel Piano in € 84.746,00 e non il maggiore importo precisato in € 88.178,67 di cui € 8.445,83 per rate scadute e € 79.732,84 per capitale residuo ad agosto 2014; i Debitori, infatti, ribadiscono che l'importo indicato nel Piano è quello portato dal precetto del 2016 e, quindi, dal pignoramento cui è seguita la proc. es. imm. N. [redacted] R.G.E. (sospesa con decreto del Presidente Dott. Minutoli del 07.01.2020); ad ogni buon conto, i Debitori si rimettono al Tribunale per l'eventuale differente valutazione (prevedendo, se del caso, un incremento della rata mensile di € 24,08 e per l'eventuale liquidazione di compensi richiesti dal creditore (€ 3.253,18 inclusi accessori di legge);
5. non hanno inserito nella superiore tabella i crediti non cartellizzati indicati da Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Messina, in € 346,23 per Scuderi ed in € 186,98 per [redacted] poiché ribadiscono la maturata prescrizione (tasse auto anno 2015), pur rimettendosi al Tribunale per l'eventuale differente valutazione (e prevedendo, se del caso, un pagamento rateale di € 0,64 e di € 0,35 mensili);

6. hanno operato la ricollocazione al chirografo ex art. 111 L.F. di tutto il residuo privilegio non soddisfatto, inclusi i crediti affidati da
7. hanno aggiornato l'importo come precisato dal creditore in misura inferiore a quanto indicato nel Piano, ossia € 28.993,12 invece di € 30.653,00; hanno, poi, ritenuto di decurtarlo per successivi versamenti pari a complessivi € 2.822,00, come dichiarato dagli stessi Debitori, ma non documentato; l'importo conseguentemente indicato in tabella è di € 26.171,12;
8. hanno aggiornato anche l'importo relativo al creditore precedentemente indicato in € 3.504,00, decurtandolo per successivi versamenti pari a complessivi € 850,00, come dichiarato dagli stessi Debitori, ma non documentato; l'importo conseguentemente indicato in tabella è di € 2.654,00;
9. hanno, altresì, ritenuto di stanziare un fondo di riserva di € 2.400,00 da utilizzare, ove ciò occorra, per eventuali somme residue contestate.

La scansione temporale proposta è di 108 rate mensili (quindi, inferiore a dieci anni), previa moratoria di dodici mesi, con tredici pagamenti annuali in luogo di dodici a mezzo del conferimento delle tredicesime per la medesima complessiva quota. Come evidenziato dall'OCC, *"la proposta contempla la messa a disposizione dei creditori di una quota mensile dei propri flussi reddituali e precisamente pensione e stipendio, quota pari a € 1.332,39 per le prime 12 rate ed € 1.399,30 per le successive, oltre le tredicesime mensilità nella medesima misura (ossia si avrebbero tredici pagamenti annuali, in luogo di dodici, con riduzione dei tempi di pagamento), detraendo e riservando dall'ammontare complessivo dei detti flussi mensili una quota di reddito necessaria al sostentamento ed alle esigenze del nucleo familiare, che i debitori hanno quantificato in € 1.200,00, oltre ad una residua quota di reddito mensile (approssimativamente indicata in € 250,00) e le quattordicesime, le quali andrebbero a costituire un fondo imprevisti e riserva per pagamenti quali assicurazione, bollo, imposte comunali varie, spese mediche et similia"*.

4. In ordine alle eccezioni della Italcresi, questa assume che gli istanti, poco dopo il 2008 si sono trovati nella impossibilità di onorare le rate di mutuo fondiario, avendo poi assunto i finanziamenti, successivi al mutuo, senza alcuna ragionevole prospettiva di adempimento, visto che già il mutuo non riusciva ad essere onorato. Pertanto, osserva che i consumatori istanti non dovevano accedere ad altri mutui

successivamente alla conclamata insostenibilità del saldo del mutuo fondiario, non risultando descritto in relazione un accadimento, diverso da quelli assunti per giustificare i mancati saldi del mutuo fondiario (pensionamento dello
mancata percezione degli straordinari da parte della tali da motivare il
venir meno, anche, del saldo dei finanziamenti.

Sul punto, il Tribunale osserva che il giudice verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniale (cfr. Trib. Cagliari 11/05/2016, www.osservatorio-oci.org, Msv 00048, secondo cui il requisito della meritevolezza richiede o la presenza di esigenze sopravvenute, non ragionevolmente prevedibili, che abbiano determinato lo stato di sovraindebitamento oppure l'affidamento ragionevole del debitore sulle proprie capacità restitutorie fondato su valutazioni rivelatisi infondate *ex post*, senza che assuma rilievo, all'infuori dei casi di mala fede, la condotta inadempiente del creditore).

Ed invero (TRib. Benevento, 26 gennaio 2021, www.osservatorio-oci.org), l'omologazione del piano del consumatore è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso alla mancanza di negoziabilità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio (estromesso dall'iter procedimentale a cui partecipa nella ristretta forma delle opposizioni). Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, **la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto**, allorquando egli si è prospettato le proprie concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi dallo stesso percepiti. Sicché (Trib. Catania 5 marzo 2021, www.ilcaso.it) deve ritenersi che non sia meritevole di accedere all'omologazione della proposta di piano il debitore cui sia addebitabile la colpa grave di aver assunto debiti in misura del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili. Tuttavia, è bene sottolineare, come fa il Tribunale campano, che *"a seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si è assistito al passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini*

dell'omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, novità quest'ultima da intendere come espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale".

Peraltro, **nella valutazione della (assenza di im)meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche appuntare l'attenzione sulla diligenza del creditore e sul rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio** (TRib. Bari, 8 Luglio 2020, www.ilcaso.it). Sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Ciò posto in diritto, nel caso in esame i coniugi istanti, rispetto ai mutui accesi nel 2007/2008, hanno iniziato a incontrare difficoltà economiche nell'anno 2016, cioè quasi un decennio dopo, quando lo è andato in pensione (circostanza certamente prevedibile, ma non integralmente nella sua incidenza concreta) e la ha visto ridotte le sue entrate per straordinario mentre il loro figlio convivente (per lungo tempo inoccupato, ha iniziato a lavorare con un modesto reddito). E' quindi verosimile che, a fronte di una riduzione degli introiti e di un plausibile aumento delle spese anche per le esigenze del predetto figlio, secondo l'id quod plerunque accidit, l'aver chiesto ed ottenuto nel 2016/2016 dei prestiti per importi che non appaiono incoerenti con lo stato patrimoniale in atto non può considerarsi di per sé condotta negligente e, per di più, connotata da quella gravità (se non da finalità fraudolenta) richiesta dalla legge. Né può dubitarsi che Italcredi, prima di concedere credito ai Sigg non abbia effettuato i propri controlli sulla capacità degli stessi di estinguere il debito (cfr. sul punto TRib. Napoli 21 dicembre 2018, secondo cui **"Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie**

capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione (nello stesso senso, Tribunale Rimini, 1 marzo 20219).

Ne consegue, a giudizio del Tribunale, che anche sotto il profilo della meritevolezza il piano sia omologabile, risultando integrati tutti i presupposti di legge, posto che esso consente, in un arco di tempo ragionevole, di adempiere alle obbligazioni prima esposte, secondo criteri di logica e di tutela delle diverse categorie di creditori (prededucibili ipotecari, privilegiato, chirografari), in ragione di percentuali che sono sostenibili e plausibili, rispetto a quanto potrebbe ricavarsi dalla vendita dell'unico immobile appetibile ed adibito a abitazione familiare (ultimo prezzo base d'asta nella procedura esecutiva € 70.938,00) gli altri beni essendo costituiti da quote indivise di appartamenti di scarso valore e di terreni. IN definitiva, in questa sede il piano proposto prospetta – nel contesto di una normativa di evidente *favor debitoris* - una chance di soddisfacimento accettabile (anche per i chirografari), rispetto ad una esazione del maggior credito del tutto aleatoria.

Vanno comprese nel piano del consumatore in via privilegiata le spese legali sostenute dalla _____ quantificate nella nota di precisazione del credito in € 3.235,18.

5. Dalla omologazione deriva sia la sospensione della procedura esecutiva (di fatto assorbita l'azione esecutiva nell'attuazione del piano stesso) sia la sospensione della cessione del quinto in atto

In ordine al primo profilo, i creditori con causa anteriore alla data dell'omologazione non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari né acquisire diritti di prelazione. Ciò significa che tutte le procedure esecutive che riguardino beni del debitore diventeranno a quel punto definitivamente improcedibili e vanno sospese, con esclusivo riguardo ai beni indicati nella procedura di sovraindebitamento.

Quanto al secondo profilo, va tenuto conto della natura tendenzialmente concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, non potendosi non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 9 Maggio 2017). Infatti (Trib. Rimini, 09 Luglio 2019, www.ilcaso.it), atteso che la c.d. cessione del quinto dello stipendio è un vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., considerato che l'individuazione delle stesse è tassativamente

operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti, deve affermarsi la giuridica possibilità di considerare "scaduto" il debito oggetto di cessione del quinto, con la conseguente possibilità di includere lo stesso (per l'intera somma residua) nel piano del consumatore. Infatti il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l'erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell'obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi; la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell'obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso; le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite. Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l'obbligazione restitutoria (per l'intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore : da ciò deriva che – pur nella consapevolezza di contrarie opinioni - il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo.

Pertanto, affermata la attitudine del piano del consumatore ad "incidere" sulla cessione del quinto dello stipendio (sostituendo a tale modalità di estinzione del finanziamento una diversa previsione, eventualmente peggiorativa per il finanziatore sia nel quantum che nel quomodo), trattandosi di una mera modalità di restituzione della somma erogata (oggetto di un debito scaduto), la stessa può "fisiologicamente" essere oggetto di una diversa conformazione all'interno del piano.

P.Q.M.

visti gli artt. 7 ss., 12 bis s. legge n. 3/2012;

1. Omologa il piano del consumatore proposto da

con le specificazioni indicate nella

nota dell'OCC dell'8 giugno 2021 secondo la "tabella dei pagamenti" allegata alla stessa e le precisazioni di cui in parte motiva,

2. dispone la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in atto;
3. dispone che i programmati pagamenti siano effettuati nei termini di cui al piano medesimo direttamente dal debitore, sotto la vigilanza dell'OCC;
4. attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;
5. dispone che l'OCC dia avviso ai creditori del presente decreto e vigili sull'esatto adempimento, riferendo al Tribunale in merito ad eventuali inadempimenti.
6. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
7. Si comunichi al debitore e all'avv. _____ nonché ai creditori costituiti all'OCC.

Messina, 20 dicembre 2021

Il Presidente della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)